

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n° 241 i criteri e le modalità per:

- a) la concessione di sovvenzioni;
- b) la concessione di contributi;
- c) la concessione di sussidi ed ausili finanziari;
- d) l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai soli fini del presente regolamento:

- a) per "concessione di sovvenzioni" si intende il finanziamento totale e parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca ecc. aventi rilevante entità;
- b) per "concessione di contributi" si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi ecc.
- c) per "concessione di sussidi ed ausili finanziari" si intende l'erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall'art. 38 della costituzione.

In particolare si intende:

- per "sussidio" un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;
- per "ausilio finanziario" un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario;
- d) per "attribuzione di vantaggi economici" si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa ecc.) senza corrispettivo. Sono da ricomprendersi in questa voce tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini" senza concessioni in danaro.

CAPO II

CONCESSIONE DI SOVVENZIONI

ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI DELLE SOVVENZIONI

1. Possono beneficiari delle sovvenzioni di cui al presente capo, come definite dal precedente art. 2 comma 1 lettera a):

a) le persone fisiche

b) le persone giuridiche

c) le associazioni, i gruppi ecc. non aventi personalità giuridica la cui attività oggetto della sovvenzione abbia, per la popolazione amministrativa rilevante importanza sociale.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 4 - SCOPO DELLE SOVVENZIONI

1. Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse.

2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri enti, associazioni, comitati ed anche privati, come ad esempio la lotta alla tossicodipendenza, l'assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap, aventi anche sede fuori comune semprechè interessanti direttamente la popolazione amministrata.

ART. 5 - CARATTERE DELLE SOVVENZIONI

1. Le sovvenzioni di cui al presente capo possono avere carattere:

a) straordinario, quando sono oggetto di un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita senza costituire impegno per gli esercizi futuri;

b) continuativo, quando sono oggetto di convenzione costituente impegno anche per gli esercizi futuri.

2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

ART. 6 - PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE SOVVENZIONI

1. Gli interventi potranno essere assegnati solo a seguito di domanda motivata e documentata. Per consentire la razionalizzazione degli interventi la domanda dovrà pervenire al protocollo generale del Comune entro le ore 12.00 del giorno 20 settembre dell'anno che precede quello cui la richiesta si riferisce.

2. Dalla domanda dovranno chiaramente risultare:

- l'oggetto dell'iniziativa

- il grado di coinvolgimento dei cittadini

- il costo complessivo e la somma da finanziare

- l'indicazione degli altri enti pubblici, economici ecc. cui sia stata fatta analoga richiesta
- l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.

3. L'assegnazione degli interventi sarà fatta con deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale su proposta della commissione.

4. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

5. Il responsabile del servizio assume la conseguente determinazione di impegno, che costituisce attività vincolata nell' AN e nel QUANTUM dalla deliberazione dell'organo collegiale.

ART. 7 - SOMMINISTRAZIONE DELLE SOVVENZIONI

1. Tutte le sovvenzioni saranno somministrate in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale a seguito di richiesta degli interessati.

2. Con la richiesta di somministrazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni utile dimostrazione della piena osservanza dei termini proposti con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione della sovvenzione, nonché dei risultati conseguiti,

3. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.

4. Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2, la sovvenzione potrà essere proporzionalmente ridotta e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.

5. La Giunta Comunale a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere sulla sovvenzione acconti proporzionati al grado di attuazione dell'iniziativa.

CAPO III°

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

ART. 8 - SOGGETTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI

1. Possono usufruire dei contributi di cui al presente capo come definiti dal precedente articolo 2 comma 1 lettera b:

a) le persone fisiche

b) le persone giuridiche

c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc. non aventi personalità giuridica che svolgono attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico e sociale ed al bene sociale della comunità amministrata.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 9 - SCOPO DEI CONTRIBUTI

1. La concessione di contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.

2. Gli interventi di cui al presente capo comprendono anche attività ed iniziative che il Comune realizza, mediante convenzioni, attraverso enti, associazioni, comitati o privati, quali ad esempio:

prevenzione e cura della tossicodipendenza, servizi sociali per gli anziani, interventi a favore di handicappati. Gli interventi possono prescindere della territorialità del soggetto beneficiario purchè comunque interessino la popolazione residente nel Comune.

ART. 10 - CARATTERE DEI CONTRIBUTI

1. Le concessioni dei contributi di cui al presente capo possono avere carattere:

- a) straordinario, in caso di intervento "una tantum" teso a sanare situazioni eccezionali
- b) continuativo, in caso di interventi a tempo determinato o temporaneo, oggetto di convenzione tra il Comune ed il soggetto beneficiario interessanti comunque più esercizi finanziari.

2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

ART. 11 - PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Gli interventi potranno essere definiti solo previa presentazione motivata e corredata dalla necessaria documentazione. Per consentire la razionalizzazione degli interventi a carattere ordinario la domanda dovrà pervenire al protocollo generale del Comune entro le ore 12.00 del giorno 20 settembre dell'anno che precede quello cui la richiesta si riferisce.

2. La domanda dovrà indicare:

- a) l'attività cui la richiesta si riferisce
- b) il grado di coinvolgimento dei cittadini
- c) il costo complessivo e la somma da finanziare
- d) l'indicazione degli altri enti pubblici, economici, ecc. cui sia stata fatta analoga richiesta
- e) l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.

3. L'assegnazione degli interventi sarà fatta con deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale.

4. Nella stessa deliberazione dovranno essere evidenziati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

5. Il responsabile del servizio assume la conseguente determinazione di impegno, che costituisce attività vincolata nell' AN e nel QUANTUM dalla deliberazione dell'organo collegiale.

ART. 12 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Tutti i contributi saranno erogati previa adozione di apposita deliberazione della Giunta Comunale a seguito di richiesta degli interessati.

2. Con la richiesta di erogazione di cui al comma precedente gli interessati dovranno fornire ogni atto utile a dimostrare la piena osservanza dei criteri e delle modalità proposte con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione del contributo, nonchè dei risultati conseguiti.

3. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.

4. Nel caso risultino non pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2, il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.

5. La Giunta Comunale a seguito di motivate richieste degli interessati potrà concedere sulla somma programmata acconti proporzionati al grado di attuazione dell'iniziativa.

CAPO IV

CONCESSIONE DI SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI

ART. 13 - FINALITA' DELLA CONCESSIONE DI SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI

1. Con gli interventi di cui al presente capo, come definiti dall'articolo 2 comma 1 lettera c), l'Amministrazione comunale intende evitare di dare una risposta frammentaria meramente assistenziale alle situazioni di indigenza o a casi contingenti.

2. Ogni intervento pertanto dovrà avere dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di precarie situazioni.

3. La stessa disciplina sarà osservata nell'esercizio delle funzioni attribuite con l'articolo 19 comma 1 n° 16 del D.P.R. 24.7.1997, n° 616.

ART. 14 - SOGGETTI BENEFICIARI DEI SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI - LIMITI

1. Possono usufruire dei sussidi ed ausili finanziari come definiti nel precedente articolo 2 comma 1 lettera c):

a) le persone residenti in questo Comune

b) le persone non residenti in questo Comune di passaggio

c) gli stranieri e gli apolidi

2. L'esame delle domande per ottenere sussidi ed ausili finanziari di cui alla lettera a) dovrà essere preceduto dalla convocazione delle persone obbligate agli alimenti di cui agli articoli 433 del C.C. Della convocazione dovrà essere redatto apposito verbale.

3. Le persone di cui alle precedenti lettere b) e c) del comma 1, dovranno prima essere identificate nelle forme di legge dalla Polizia Comunale.

ART. 15 - PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DEI SUSSIDI

1. La concessione dei sussidi come in precedenza definiti è disposta dalla Giunta Comunale sulla base di richiesta degli interessati o per iniziativa dell'ufficio assistenza.

2. I sussidi sempre a tempo indeterminato hanno cadenza mensile anticipata e dovranno essere corrisposti in assenza di diversa disposizione dell'atto di concessione entro il giorno 10 di ogni mese.

3. Nessuna domanda dovrà essere fatta per il rinnovo annuale nè potrà essere richiesta documentazione alcuna ricadendo sull'ufficio comunale l'onere di accertare annualmente la persistenza dello stato di bisogno.

4. Con apposito atto la Giunta Comunale su proposta dell'ufficio preposto, entro il mese di novembre dell'anno precedente approverà l'elenco delle persone cui il sussidio per l'anno successivo sarà confermato, variato o revocato. Gli estremi del provvedimento saranno comunicati agli interessati.

ART. 16 - PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI AUSILI FINANZIARI

1. La concessione degli ausili finanziari come prima definiti è disposta normalmente a richiesta degli interessati (solo eccezionalmente su proposta dell'ufficio comunale) dalla Giunta Comunale.

2. Solo nei casi di assoluta urgenza potranno essere disposte dal Sindaco con ordine di servizio ampiamente motivato a mezzo dell'ufficio di economato.

3. Le concessioni di cui al precedente comma 2, dovranno essere successivamente regolarizzate entro trenta giorni e comunque entro la fine dell'esercizio trovando applicazione per analogia il disposto dell'art. 23 commi 3 e 4 del D.L. 2 marzo 1989, n° 66.

CAPO V

ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

ART. 17 - SOGGETTI BENEFICIARI DI VANTAGGI ECONOMICI

1. Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo come definiti dal precedente articolo 2 comma 1 lettera d):

- a) le persone fisiche
- b) le persone giuridiche
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc. non aventi personalità giuridica.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale dovrà essere attestata l'inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 18 - SCOPO DELLA CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

1. Le concessioni di vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.

2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri enti, associazioni, comitati ed anche privati.

ART. 19 - NATURA DEL VANTAGGIO ECONOMICO

1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:

a) al godimento di un bene comunale mediante

- la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o non inferiore al canone sociale e ad esso riconducibile;

- la concessione di sale comunali per conferenze, convegni ecc.;

- la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale.

b) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:

- trasporto scolastico;

- attività sportive gestite dal Comune;

- assistenza domiciliare.

2. Troveranno in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti comunali per l'uso dei beni comunali.

ART. 20 - PROCEDURE PER OTTENERE IL GODIMENTO DI UN BENE COMUNALE

1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:

a) dei motivi della richiesta;

b) dell'uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;

c) per le persone giuridiche, l'elenco degli amministratori;

d) per le associazioni, gruppi, comitati ecc. gli scopi istitutivi.

2. La concessione del bene sarà disposta dalla Giunta Comunale, potrà essere revocata in qualsiasi momento e dovrà risultare da regolare contratto.

3. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali. Alla detta deliberazione dovrà essere allegato lo schema di contratto di cui al precedente comma 2.

4. Per l'uso occasionale del bene non è richiesto il contratto.

5. In tutti i casi dovrà essere assicurato il rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia) comprese quelle per il personale comunale di assistenza.

ART. 21 - PROCEDURA PER LA FRUIZIONE DI UN SERVIZIO SENZA CORRISPETTIVO

1. La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata troverà disciplina nei corrispondenti regolamenti speciali o negli atti relativi all'approvazione delle tariffe.

2. La concessione del beneficio sarà disposta dalla Giunta Comunale.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22 - CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI IN CORSO

1. La Giunta Comunale previa verifica dei presupposti oggettivi e soggettivi stabiliti dal presente regolamento potrà erogare le sovvenzioni ed i contributi il cui procedimento sia in corso alla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

ART. 23 - CONFERENZA DEI SERVIZI

1. Ai fini della concessione delle sovvenzioni o dei contributi di cui al presente regolamento, la Giunta Comunale qualora ne faccia richiesta il Sindaco o il richiedente l'intervento, indice ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n° 241, una conferenza di servizi con la partecipazione:

- di altre parti se interessate nel procedimento,
- del richiedente l'intervento.

ART. 24 - TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento come voluto dall'art. 2 della Legge 7 agosto 1990 n° 241 vengono fissati come segue dal seguente prospetto:

| N° d'ordine | INTERVENTI | | Giorni utili per la definizione |
|-------------|---|---|---------------------------------|
| 1 | Concessione delle sovvenzioni di cui al Capo II | | 90 |
| 2 | Concessione contributi di al Capo III | | 90 |
| 3 | Concessione di sussidi ed ausili finanziari di cui al Capo IV | Sussidi Ausili finanziari | 90 90 |
| 4 | Attribuzione di vantaggi economici di cui al Capo V | Godimento di un bene comunale Fruizione di un servizio | 90 90 |

2. I termini di cui al 1 comma sono aumentati di giorni 30, quando per l'assegnazione di sovvenzioni o contribuzioni venga indetta la conferenza di servizi di cui all'articolo 23.

ART. 25 - INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n° 241 le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

| N° d'ordine | Oggetto | Unità organizzativa |
|-------------|---------|---------------------|
|-------------|---------|---------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--------------------|
| 1 | Sovvenzioni di cui al capo II | Ufficio segreteria |
| 2 | Sovvenzioni di cui al capo III | Ufficio assistenza |
| 3 | Sovvenzioni di cui al capo IV | Ufficio assistenza |
| 4 | Vantaggi economici di cui al capo V | Ufficio tecnico |

ART. 26 - INTERVENTI PER CONTO DELLO STATO, DI ALTRI ENTI O DI PRIVATI

Quando l'onere degli interventi sono a carico dello Stato, di altri enti o di privati, in assenza di diversa disposizione di questi ultimi, troveranno applicazione le norme di cui al presente regolamento.

ART. 27 - LEGGI ED ATTI REGOLAMENTI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate in quanto applicabili:

- a) le norme relative ai regolamenti comunali speciali
- b) le leggi regionali
- c) le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

ART. 28 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento a norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985 n. 816 sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti i funzionari comunali cui è affidato il servizio compreso in ogni caso l'ufficio di Polizia Comunale.

ART. 29 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

Approvato dal Coreco nella seduta del 31.7.2000 prot. N° 28389 – Reg. Coreco n°3841.